



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 31.01.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo dell'11.07.2011, i ricorrenti, per il tramite di un legale, chiedevano la sospensione dei pagamenti e la conseguente risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato il 21.04.2010, in *"violazione di tutte le regole ed i comportamenti di correttezza legislativamente richiesti"*.

Dalla descrizione dei fatti risultava che i ricorrenti si erano rivolti ad una società, anch'essa destinataria insieme alla convenuta del reclamo, per ottenere un finanziamento di 30 mila euro. Il mediatore, titolare della suddetta società, avrebbe "raggirato" i ricorrenti (*"anziani ed analfabeti"*) facendo loro stipulare un contratto per un importo inferiore (15 mila euro), senza fornire alcuna informazione sulle condizioni contrattuali applicate, in particolare sugli interessi. Con il reclamo il legale insisteva sullo stato di analfabetismo dei clienti, nonché sulle continue rassicurazioni –avvenute alla presenza di "persone terze"– circa una ulteriore erogazione per 15 mila euro a completamento della somma originariamente richiesta.

In sede di replica (nota del 13.09.2011), la convenuta eccepiva la sua totale estraneità, evidenziando, altresì, come, sulla base delle informazioni di natura patrimoniale riferibili ai ricorrenti, questi comunque non sarebbero stati meritevoli di un finanziamento dell'importo di 30 mila euro. La banca, inoltre, dichiarava la propria disponibilità ad accettare un eventuale rimborso del finanziamento.



Al reclamo, tramite legale, rispondeva anche il mediatore e, con una nota del 1°.08.2011, ribadiva la legittimità della stipula respingendo le affermazioni dei clienti.

La vicenda veniva descritta negli stessi termini anche nel ricorso (presentato il 5 ottobre 2011); conseguentemente, si chiedeva al Collegio *“di disporre la sospensione dei pagamenti [...] e la conseguente nullità del contratto perché operato in violazione di tutte le norme di correttezza e buona fede legislativamente previste e ritenere, pertanto, lo stesso risolto e privo di effetti”*.

Al ricorso veniva accluso il contratto, la richiesta di prestito personale per 15 mila euro, l'informativa precontrattuale firmata dal debitore principale, il documento di sintesi, l'avviso sulle principali norme di trasparenza nonché il CUD del debitore principale riferito al 2009.

Con le controdeduzioni, nel riepilogare la vicenda, la banca respingeva ogni responsabilità, in quanto ogni fatto pregresso era eventualmente riferibile a comportamenti tenuti dal *dealer*. La convenuta, comunque, ribadiva la validità del contratto, richiamando una pronuncia ABF in merito all'onere della prova in capo all'attore circa la propria incapacità contrattuale al momento della stipula. Rilevava altresì come né l'età (69 e 63 anni), né il presunto analfabetismo dei correntisti potevano essere considerati come fattori di rischio ai fini del merito creditizio, precisando come ai ricorrenti fosse stata fornita *“specifica informativa contrattuale”*. Occorreva, infine, considerare che un'erogazione superiore a quella concessa non sarebbe stata in linea con le politiche aziendali. In forza di quanto dedotto, l'intermediario chiedeva al Collegio di respingere il ricorso.

## DIRITTO

La questione sollevata si riferisce alla validità di un contratto stipulato *“fuori sede”*, in ordine al quale si contesta un comportamento non corretto tenuto da un soggetto incaricato della mediazione creditizia (che avrebbe garantito la concessione di un finanziamento per un importo pari a 30 mila euro, mentre quello effettivamente concesso sarebbe pari alla metà).

Il contratto, però, risulta sottoscritto da entrambe le parti ed ha per oggetto un finanziamento di 15 mila euro. Anche tutta la documentazione proveniente dalla banca risulta sostanzialmente corretta.

Al riguardo appare evidente che la sottoscrizione di un testo scritto ha efficacia probatoria non solo della provenienza di un documento, ma anche della conoscenza della dichiarazione in esso contenuta. Sul punto, ancora, occorre considerare che lo stato di analfabetismo dei ricorrenti -eccepiuto in sede di ricorso- non risulta essere stato neanche provato, in violazione del dettato di cui all'art.2697 cod. civ. (*“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*). Ma anche se tale *“deficit”* fosse stato concretamente riscontrabile, occorre considerare che la Giurisprudenza ha ritenuto che *“La sottoscrizione della scrittura privata costituisce un elemento necessario e sufficiente, fino a querela di falso, per l'imputazione al soggetto, interessato al regolamento di interessi in essa contenuto, della dichiarazione inserita nel documento, in quanto dalla sottoscrizione deriva una presunzione “iuris tantum” di consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento. Tale presunzione opera sia nei confronti di chi sappia leggere e scrivere, che nei riguardi dell'analfabeta, capace di sottoscrivere, il quale abbia apposto la propria firma alla scrittura da altri predisposta, essendo entrambi in grado di controllare il contenuto: il primo con la lettura diretta del documento, il secondo ricorrendo ad altri mezzi, come la lettura da parte di un terzo.”*(Cfr. Cassazione civile sez. II 15 maggio 1982 n. 3027).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ogni sindacato, poi, richiesto in merito all'importo del finanziamento "promesso" (e, peraltro, assolutamente non provato), incontra il noto limite del "merito creditizio" che è un ambito non censurabile, giacchè riservato alla libera determinazione dell'intermediario.

Nessun comportamento anomalo -allo stato degli atti- può pertanto essere imputato alla banca che ha erogato il finanziamento, anche se si "intravedono" profili di debolezza nel rapporto fra l'intermediario convenuto e la catena distributiva di cui si avvale per il collocamento dei contratti, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi in materia di controlli e di trasparenza.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI